

COMUNE DI FIANO

Provincia di Torino

Verbale n. 31 del 22 luglio.2019

Parere sulla proposta di Deliberazione Consiliare

Ricevuta in data 16.7.2019 la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 16.7.2019 avente per oggetto **“Articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Assestamento generale di bilancio - Salvaguardia equilibri di bilancio - Esercizio 2019”**, la sottoscritta rag. Elisabetta ROSSI, Revisore unico dei Conti del Comune di FIANO nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2017 per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 237 e 239 del D. Lgs 267/2000,

Normativa di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha ancora previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con relazione del 9 luglio 2019 il Responsabile del Servizio Finanziario, ed i singoli responsabili dei Servizi, hanno certificato:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- il pareggio di gestione di competenza e di cassa nonché dei residui;
- la congruità del FCDE e del fondo di riserva;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il finanziamento delle voci di bilancio necessarie allo stato di attuazione dei programmi

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In base alla documentazione fornita il Revisore non ravvisa la necessità di accantonamento a rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità il Revisore Unico non rileva la necessità di effettuare iniziative di adeguamento.

Accerta inoltre che non necessita applicare quote di avanzo di amministrazione disponibile per sanare situazioni che pongano a rischio la gestione del bilancio.

Visti

- l'art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
- l'art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità;
- l'art. 153 Tuel: Servizio economico finanziario;
- l'art. 175 Tuel: Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione che al comma fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 183 Tuel: Impegno di spesa;
- l'art. 191 Tuel: Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- l'art. 193 Tuel: Salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 194 Tuel: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- l'art. 239 Tuel Funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Fiano da aggiornare conformemente alla normativa vigente;
- i principi contabili dell'osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la contabilità degli enti locali;
- i pareri espressi precedentemente in merito agli atti sottoposti al Consiglio Comunale relativamente al Rendiconto 2018

- la relazione in data 9 luglio 2019 ed il parere favorevole ex art. 49 Tuel espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 16 luglio 2019

Esaminati gli atti allegati alla proposta di variazione e considerato che:

- entro la data del 31 luglio 2019 occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le eventuali misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data;

Rilevato che:

- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- la deliberazione in oggetto dà atto che risultano rispettati i vincoli di pareggio di bilancio;
- la presente variazione non altera gli equilibri di cassa e di competenza;
- la variazione riguarda il solo anno 2019;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021, con i relativi allegati, è stato approvato con delibera Consiliare n. 12 del 22 febbraio 2019;
- si tratta della terza variazione di competenza del Consiglio Comunale al Bilancio di Previsione 2019-2021. A seguito del presente provvedimento risulta ancora disponibile avanzo di amministrazione per euro 433.518,14 di cui 255.143,87 disponibili, euro 16.271,33 vincolati per investimenti ed euro 162.102,94 per altri fondi vincolati, oltre alla quota accantonata e per fondo svalutazione crediti pari a euro 131.958,85;

TENUTO CONTO CHE

sono previste variazioni al bilancio previsione per l'esercizio pluriennale 2019-2021, limitatamente all'esercizio 2019, come da prospetti allegati alla proposta di variazione e di seguito sintetizzate:

ANNO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		2019	Cassa
	Avanzo di amministrazione	+ 50.000,00	
Titolo I	Entrate tributarie	+ 3.500,00	+ 3.500,00
Titolo III	Entrate extratributarie	+ 15.500,00	+ 15.500,00
Titolo IV	Entrate in conto capitale	+ 104.000,00	+ 104.000,00
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	+ 50.000,00	+ 50.000,00
Totale delle entrate		+ 223.000,00	+ 173.000,00
RIEPILOGO DELLE SPESE		2019	Cassa
Titolo I	Spese correnti	+ 19.000,00	+ 19.000,00
Titolo II	Spese in conto capitale	+ 154.000,00	+ 154.000,00
Titolo VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	+ 50.000,00	+ 50.000,00
Totale delle spese		+ 223.000,00	+ 223.000,00
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - ENTRATA</i>		<i>3.698.635,88</i>	<i>4.855.944,14</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - ENTRATA</i>		<i>3.921.635,88</i>	<i>5.028.944,14</i>
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - SPESA</i>		<i>3.698.635,88</i>	<i>4.213.267,15</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - SPESA</i>		<i>3.921.635,88</i>	<i>4.436.267,15</i>

ANNO 2020 e ANNO 2021: invariati

Prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

esprime

ai sensi dell'art. 239 Tuel, il proprio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in oggetto.

Il revisore unico del conto

rag. Elisabetta ROSSI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elisabetta Rossi', followed by a long horizontal stroke.